

ANTIRICICLAGGIO – SEGNALAZIONE DEL CLIENTE ALL'UIF (UNITA' INFORMAZIONE FINANZIARIA)**La segnalazione del cliente all'UIF: procedure e divieti**

Come effettuare la segnalazione all'UIF- Unità di Informazione Finanziaria - da parte degli intermediari finanziari o professionisti, è in questi ultimi tempi tema di grande interesse proprio perché se ne temono i possibili gli errori di procedura e le conseguenti sanzioni.

Il D.lgs. definisce le modalità di esecuzione, ecco qui di seguito le disposizioni in proposito:

- Gli **intermediari bancari e finanziari**, gli **altri operatori finanziari** e le **società di gestione degli strumenti finanziari**, valutano l'opportunità di realizzare una segnalazione all'UIF, sottoponendo l'operazione a specifiche procedure di esame interno. Spetterà ad uno specifico soggetto, individuato all'interno della struttura organizzativa e incaricato della gestione dei rapporti con la clientela, procedere senza ritardo a segnalare le operazioni sospette al titolare della competente funzione o al legale rappresentante ovvero ad altro soggetto delegato.

Il soggetto competente a ricevere la segnalazione, procede ad esaminarla e qualora le ritenga fondata, tenuto anche conto degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservate, le trasmette alla UIF senza però indicare il nominativo del segnalante.

- I **professionisti** trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, agli organismi di autoregolamentazione i quali provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.
- **Nelle società di revisione legale il responsabile dell'incarico di revisione**, cui compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o altro delegato. Quest'ultimo esaminata la segnalazione e ove la ritenga fondata, provvede a trasmetterla alla UIF, priva del nominativo del segnalante.

Fuori dai casi previsti dal presente decreto, **è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione** di un'operazione sospetta e a chiunque ne venga a conoscenza, informare il cliente segnalato o terzi, **dell'avvenuta segnalazione** e delle procedure successive che da essa dipendono. Tale divieto non si estende:

- Alla comunicazione effettuata alle autorità di vigilanza di settore e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli;
- Alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.

Il divieto però non impedisce:

- Le comunicazioni **tra professionisti** che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata (anche se situati in Paesi terzi) a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal decreto antiriciclaggio n. 90/2017;
- Le comunicazioni **tra gli intermediari o tra i professionisti, che abbiano un cliente comune o che siano parti nell'esecuzione di una prestazione professionale**, se appartengano ad uno Stato membro, o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi simili a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice Privacy. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente per fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

In riferimento a quanto sinora detto, si segnala che **il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in essere un'attività illegale non costituisce violazione del divieto** di comunicazione.